3	Accordo Contrattuale	### ### ##############################
	ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n.	FEET STATES
	502	
	tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni eserci-	669000
	tate in regime ambulatoriale	7.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1
	Premesso:	ARCA DA SEDICI
	- che l'Impresa individuale/Società/ Studio Radiologico San Lazzaro	Technology (1975)
	Srl è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della	o - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
	Giunta Regionale del Veneto adottata in data 20 dicembre 2013, n.	
	2485 per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in re-	
	gime ambulatoriale per conto del SSR :	801.0 6,00 170 170 183:16 183:16 183:16 183:16
	- 56 medicina física e riabilitazione	September of the septem
	- 69 radiologia diagnostica	Figure 1970 (1974)
	- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di	Market State of the state of th
	cui alla DGR prot. 2621/2012 è necessario avvalersi dell'attività di	<b>356000</b>
	strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico	
	del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche	
	per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e re-	
	gionale;	
	- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione	
	sanitaria, il Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. ha formulato la	
	proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbi-	
	sogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla	
	Regione;	
	- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della I.r. 16 agosto 2002, n. 22, il	
		Bu

ø.		
	Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla	
	stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui	
	all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive	
	modifiche;	
	- che il presente accordo contrattuale è redatto in duplice copia, di cui	
	una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura	
	dell'Azienda U.L.SS.	
	Tutto ciò premesso;	
_	tra	
	l'Azienda U.L.SS. n. 6 di VICENZA (di seguito "azienda") rappresenta-	
	ta dal Direttore Generale pro-tempore Ing. Ermanno Angonese con	
	sede legale in Vicenza Via F. Rodolfi n 37 c.f. 02441500242	
	е	
	l'impresa individuale/società/ Studio Radiologico San Lazzaro Srl (di	
	seguito "erogatore"), con sede legale a Vicenza in Viale dell'Industria	
	n. 67, p. iva 02260020249, nella persona del Sig.ra Martina Bortolami,	
	in qualità di legale rappresentante pro-tempore/ amministrato-	
	re/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali	
	previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condan-	
	nato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pro-	
	nunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti,	
	decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di	
	contrarre con la p.a.	
	si conviene e si stipula il seguente:	
	ACCORDO CONTRATTUALE	
		Bel

	Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni	
	Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed eco-	
	nomici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di presta-	
	zioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico	
	del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate,	
	definite dall'azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accor-	
	do, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco	
	dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda	
	U.L.SS., con una fluttuazione massima del 20%.	
	Art. 2 Obblighi dell'erogatore	
	L'erogatore:	
	- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in re-	
	lazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;	
	- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre-	
	sente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni	
	di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavvi-	
	so dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare	
	disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;	
	- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre-	
	sente accordo, articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare.	
	L'erogatore si impegna altresì ad emettere nota di accredito a partire	
	dal secondo semestre dell'anno (dal 1/7/2015) in caso di eventuale	
	sfondamento del "sottobudget" mensile assegnato, fatti salvi eventuali	
	conguagli attivi.	
	- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede	_
<del>-</del>		13-

	nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo	
	amministrativo-contabile;	
	- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e	
	delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:	
_	- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al	
	Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodu-	
	late previa consultazione tra le parti;	
	- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;	
	- incompatibilità del personale adibito all'erogazione della presta-	
7	zioni oggetto del presente accordo;	
	- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva,	
	ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;	
	- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;	
	- gestione unicamente attraverso il CUP dell'Azienda U.L.SS. del-	
	le agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché	
	l'Azienda U.L.SS. garantisca l'interscambio in tempo reale delle	
	prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti.	
	A tal fine verranno effettuati sistematici controlli incrociati tra le	
	agende CUP ed i flussi SPS (Schede Prestazioni Specialistiche)	
	delle prestazioni erogate;	
	- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in	
	materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzio-	
	nale;	
	- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che pos-	
	sono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del ser-	
		Bol

	vizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di re-	
	sponsabilità civile;	
	- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di te-	
	nuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda,	
	della Regione e del Ministero;	
	- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive	
	modifiche.	
	Art. 3 Obblighi dell'azienda	
	L'azienda:	
	- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in rela-	
	zione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;	
	- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo	
	contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, se-	
	condo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione	
	stessa;	
	- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata	
	accreditata entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ri-	
	cevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività	
	svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue even-	
	tuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fat-	
	ture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accerta-	
	menti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;	
<del> </del>	- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della	
	disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione	
		Bul

	del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni	
	informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti	
	dall'erogatore.	
	Art. 4 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento	
	L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i	
	requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa sta-	
	tale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni	
	nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e	
	s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da	
	iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.	
	Art. 5 Durata dell'accordo	
	Il presente accordo ha durata dall'01/01/2015 al 31/12/2015. La revi-	
	sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare	
	la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget as-	
	segnato alla struttura.	
	Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.	
	In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre	
	l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione	
	all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque	
	la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di	
7.11	aggiornamento delle prenotazioni.	
	Art. 6 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza	
	L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia	
	di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di	
	conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:	
		Bul

* .		•
	a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è	
	cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il tra-	
	sferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la	
	cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei	
	confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo	
	contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo	
	contrattuale;	
	b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive - attuato	
	previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'A.	
	U.L.SS (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, suben-	
	tro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede opera-	
	tiva) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla	
	Regione e all'Azienda U.L.SS. competente territorialmente. L'Azienda	
	U.L.SS. si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale,	
	fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le veri-	
	fiche di propria competenza;	
	c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo	
	all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio	
	della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la ri-	
	soluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del	
	procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo	
	contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta	
·	dell'Azienda U.L.SS.	
	d) il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi	
	e per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, in	
		Bul

quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui	
dell'articolo 10 del predetto decreto".	
Art. 7 - Adempimenti in materia di privacy	
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codi-	
ce in materia di protezione dei dati personali", l'erogatore è nominato	
responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto ne-	
cessario alla corretta esecuzione del presente accordo.	
In particolare, l'erogatore si impegna ad osservare quanto previsto nel	
documento (Misure minime di sicurezza e documento programmatico	
sulla sicurezza) approvato con deliberazione del Direttore Generale	
dell'Azienda U.L.SS. n. 80 del 16.03.2006 e a porre in essere le misu-	
re di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre	
al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati	
personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non	
consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.	
Art. 8 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali	
e regionali.	
Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente ac-	
cordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali	
o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni	
assunte.	
Art. 9 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale	
Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale,	
 potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole del-	
la Regione.	
	Bel_

	Art. 10 - Controversie
	Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente
	accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice
	competente in via esclusiva del foro di Venezia.
	Art. 11 Registrazione
	Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R.
	del 26 ottobre 1972 n. 642 con oneri a carico dell'Erogatore.
.,	E' soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2°
	comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte
	richiedente.
	Art. 12 Norma di rinvio
	Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si
	fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
	Per l'azienda Per l'erogatore
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ulss n. 6 "Vicenza Studio Radiologico San Lazzaro Srl
**	Il Direttore Generale II Legale Rappresentante
	(Ing. Ermanno Angonese) (Sig.ra Martina Bortolami)
	- Marko Bertelin
	Ai sensi e per gif effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si appro-
	vano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli
	Artt. 1 (Oggetto), 2 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 6)
	(Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 9 (Contro-
	versie)
	Letto, firmato e sottoscritto
	Vicenza, 17 APR. 2015

Per l'azienda	Per l'erogatore	
 Ulss n. 6 "Vicenza	Studio Radiologico San Lazzaro Srl	
 Il Direttore Generale	II Legale Rappresentante	
(Ing. Ermanno Angonese)	(Sig.ra Martina Bortolami)	
	Mah Bal	

## PRESTAZIONI in CONTRATTO

## TRA AZIENDA ULSS n. 6 VICENZA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO STUDIO RADIOLOGICO SAN LAZZARO Srl

## ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N...... DEL...... ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Riabilitazione		Totale	15.391,89
Medicina fisica e			
Riabilitazione	5 Ovest Vicentino	2014	797,00
Medicina fisica e		Medesimo mix anno	
Riabilitazione	Grappa (VI)	2014	250,00
Medicina fisica e	3 Bassano del	Medesimo mix anno	
Riabilitazione	Ulss extra prov.	riabilitativa	14.344,89
Medicina fisica e	6 Vicenza e Altre	fisiche a favore attività	
		Riduzione Terapie	
SPECIALISTICA			MASSIMO
BRANCA	ULSS	PRESTAZIONI	IMPORTO LORDO

BRANCA	ULSS	PRESTAZIONI	IMPORTO LORDO
SPECIALISTICA			MASSIMO
	6 Vicenza e Altre	Prioritariamente	
Radiologia diagnostica	Ulss extra prov.	ecografie e RMN	677.398,63
	3 Bassano del	Medesimo mix anno	
Radiologia diagnostica	Grappa (VI)	2014	45.000,00
		Medesimo mix anno	
Radiologia diagnostica	4 Alto Vicentino	2014	238.653,67
Radiologia diagnostica		Totale	961.052,30

Bul